

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e in particolare l'articolo 12 che prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 novembre 2012 n. 93, concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO

l'articolo 3 comma 1 del D.M. 93/2012, che prevede la costituzione di una Commissione preposta all'accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio ed in particolare l'articolo 4 che definisce le procedure di costituzione di detta Commissione;

VISTO

il proprio provvedimento, prot. n. 10679 del 10.09.2019, con il quale è stato emanato un avviso pubblico per la designazione di n. 4 componenti della Commissione preposta all'accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di svolgimento delle attività di tirocinio, in attuazione dell'art. 3 del D.M. 93/2012;

VISTO

il proprio decreto, prot. n. 264 del 10.10.2019, con il quale viene costituita la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute a seguito dell'avviso sopra citato, e viene stabilito di valutare i candidati ammessi a mezzo di un colloquio motivazionale in relazione ai compiti che la commissione preposta all'accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio dovrà espletare;

CONSIDERATO

che il decreto sopra menzionato stabilisce di non dover procedere a valutare la candidatura del Dirigente tecnico Maria Cristina De Nicola, in considerazione del ruolo rivestito e della riconosciuta e comprovata esperienza in materia di formazione e di valutazione delle scuole;

PRESO ATTO

che all'esito dei lavori della commissione di valutazione dei candidati sono stati proposti i seguenti nominativi: Daniela Cavalieri, Antonio Di Sante, Patricelli Roberta;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo Direzione Generale

RITENUTO

di dover condividere la predetta individuazione e di dover procedere, conseguentemente, alla nomina della Commissione di cui all'articolo 3 comma 1 del D.M. 93/2012;

DECRETA

Articolo 1 - Costituzione Commissione

La Commissione preposta all'accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di svolgimento delle attività di tirocinio, in attuazione dell'art. 3 del D.M. 93/2012, è così composta:

- 1. Carlo Pisu Dirigente Amministrativo in servizio presso l'U.S.R. Abruzzo, in qualità di presidente;
- 2. Maria Cristina De Nicola Dirigente Tecnico in servizio presso l'U.S.R. per l'Abruzzo, in qualità di componente;
- **3. Daniela Cavalieri** docente utilizzata presso l'U.S.R. per l'Abruzzo, in qualità di componente;
- **4. Antonio Di Sante** docente utilizzato presso l'U.S.R. per l'Abruzzo, in qualità di componente;
- **5.** Roberta Patricelli docente utilizzata presso l'U.S.R. per l'Abruzzo, in qualità di componente.

Articolo 2 - Compiti della Commissione

La Commissione valuta la sussistenza delle condizioni e fissa i requisiti necessari per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dagli allegati A, B, C, del D.M. 93/2012 e vigila sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università e le istituzioni AFAM, sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 del suddetto decreto e sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio. Redige annualmente una relazione sull'attività svolta, formula eventuali proposte di revisione, acquisendo dati e pareri dai tutor, dai consigli di corso della laurea in scienze della formazione primaria, dai consigli di corso di tirocinio, dalle direzioni dei percorsi preposti al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di perfezionamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Articolo 3 – Durata dell'incarico

- 1. La Commissione dura in carica tre anni, fatto salvo il verificarsi, in corso di incarico, delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento a quelle definite dalle disposizioni che regolano la costituzione della Commissione in argomento.
- 2. I componenti non sono immediatamente rinominabili se non allo scadere del successivo triennio.
- 3. Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio o di soggiorno, ove spettante, che sarà a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore Generale

Antonella Tozza

(documento firmato digitalmente)